



COMUNE DI BARANELLO

Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 31-10-2012

Oggetto: *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.*

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **19:45** , in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAIO MARCO	P	DI CHIRO Emanuele	P
CARNEVALE Franco	P	DI CHIRO Mario Liberato	P
FERRANTE Emanuela	P	LOMBARDI MARIADOMENICA	P
BOCCIA DOMENICO	P	DI NIRO Emiliano	P
TOMARO Mara	P	MANOCCHIO Patrizia	A

Assegnati n. **10** In Carica n. **10** Presenti n. **9** Assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Di Ielsi Mariantonella con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MAIO MARCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento all' ODG.

Evidenzia come i Comuni, a seguito della riforma del sistema fiscale, siano diventati gli esattori dello Stato, che conferisce questo potere tariffario e man mano riduce i trasferimenti.

Solo nell' ultimo mese è stato disposto un ulteriore taglio di € 6.400,00, taglio comunicato, oltretutto a fine anno.

Il Sindaco spiega che alla luce di quanto evidenziato e considerata la congiuntura economica, è necessario aumentare le aliquote di base, pur sapendo che si tratta di una scelta dolorosa per tutti, ma in questa fase così delicata per l' economia dell'Ente bisogna avere il coraggio di fare scelte anche impopolari ma purtroppo necessarie per la sopravvivenza economica dell'Ente.

Evidenzia come di fatto l'IMU diventi lo strumento economico che permette di compensare le sempre minori entrate statali.

Conclude precisando che in una fase così critica l'amministrazione deve navigare a vista, senza sapere dove si andrà a finire e che l'Ente è costretto ad aumentare le aliquote IMU per non sospendere i servizi essenziali prima della fine dell'anno.

Segue una breve discussione in aula sulla determinazione dell'aumento delle aliquote.

Il Consigliere Domenico Boccia invita i Consiglieri presenti a manifestare apertamente, in questa sede ufficiale, le eventuali perplessità sugli aumenti delle aliquote da deliberare.

Il Consigliere Franco Carnevale spiega che avrebbe preferito un aumento percentuale di solo mezzo punto sulla prima casa e di soli due punti sulla seconda casa.

Il Consigliere Domenico Boccia, anche alla luce di quanto esposto in apertura di discussione dal Sindaco, chiede al Consigliere Carnevale se con l'aumento che propone si possono assicurare entrate all'Ente a copertura dei costi dei servizi tutt'ora in essere.

Il Consigliere Franco Carnevale sottolinea che è consapevole che occorrono maggiori entrate per assicurare i servizi comunali e, pertanto, condivide gli aumenti che si andranno a deliberare.

Il Consigliere Domenico Boccia sottolinea che la media a livello nazionale dell'aumento dell'aliquota IMU sulla prima casa è intorno al 6 ‰. Commenta, con rammarico, che troppo spesso si sentono "voci" non vere sui reali problemi dell'Ente: che non si dovevano pagare

debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, che l'assistenza agli anziani è diventato il problema finanziario dell'ente e tanto altro. Questa amministrazione può avere la pretesa di dare servizi efficienti senza aumentare la tassazione, in un momento di forti tagli statali? È una logica sbagliata che deve cambiare proprio come fattore culturale e sociale.

In passato si è reagito investendo in interventi pubblici importanti per la collettività. Oggi, considerata la forte congiuntura economica, o ci si siede su sé stessi andando verso un inesorabile dissesto o si deve avere la capacità di far capire ai concittadini quale è il vero problema e, di conseguenza, far accettare anche aumenti delle tasse per il bene comune. L'Ente si amministra seriamente. Sono polemico perché non ammetto che si accettino passivamente le scelte della maggioranza, bisogna essere pienamente convinti. Io voto a favore perché sono fermamente convinto della necessità di questo aumento e non temo critiche.

Il Sindaco ammette che qualche volta l'amministrazione è carente nella comunicazione alla cittadinanza sulle motivazioni delle scelte, ma precisa che questo è dovuto al fatto che non si cercano consensi a tutti i costi e che solo chi non fa nulla, chi non agisce, non riceve critiche. Queste scelte colpiscono tutti, senza distinzione e sono un sacrificio necessario.

Il Consigliere Di Niro Emiliano fa presente che l'amministrazione agisce per l'interesse del paese, per garantire i servizi alla collettività.

Il Consigliere Mario Di Chiro evidenzia come inizialmente era contrario a tale aumento, condividendo una maggiorazione di solo mezzo punto sulla prima casa, ma che ora, ascoltata la discussione e citando espressamente Machiavelli "il fine giustifica i mezzi" si ritiene d'accordo sul maggior aumento .

Terminano gli interventi in aula.

CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione che precede;

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 03.08.2012 avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica – aliquote anno 2012";

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni che differisce al 31 ottobre 2012 il termine di deliberazione per il bilancio di previsione 2012;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.25, in data 31/10/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dai responsabili dei servizi tributario e finanziario;

Presenti n. 9 consiglieri: all'unanimità dei voti resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di determinare per l'anno 2012, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), come segue:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 nella misura del 5 per mille;
- 2) aliquota base nella misura del 9,60 per mille, di cui 0,58 per mille quota spettante al Comune e 0,38 per mille quota spettante allo Stato;
- 3) di determinare la detrazione d'imposta in € 200,00 per l'abitazione principale e sue pertinenze, maggiorata di € 50,00 e fino ad un massimo di € 400,00, per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 4) di dare atto che il Comune di Baranello rientra nella tabella ISTAT dei Comuni Montani e quindi sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione ad esito unanime.

PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del seguente atto.

Baranello, li 31-10-12

Il Responsabile del Servizio
Di Chiro Elena

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to Sig. MAIO MARCO

Il Segretario
f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella

Il Consigliere Anziano
f.to Sig.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° _____ del **14-11-12**

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 14-11-12, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, numero 69) prot. num. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari.

Baranello, lì 14-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-10-12,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).

Baranello, lì 31-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Baranello, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Di Ielsi Mariantonella